

TI_GERICHTE 36.2010.41 vom 21. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2010.41

FR: TI_GERICHTE 36.2010.41 du 21 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 36.2010.41 del 21 ottobre 2010

Erwägungen

E. 43

LPGA), rilevato che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio, il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all'autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il datore di lavoro dell'interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010) e fino a quando l'interessato, al quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), ha effettivamente lavorato in Svizzera, e dopo aver esaminato nuovamente l'intera fattispecie sia prendendo in considerazione quanto figurante nello scritto del 4 dicembre 2009 (doc. 5, dove l'interessato afferma di aver cessato l'attività in Svizzera già nel gennaio 2008), sia alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell'11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.